



**COMUNICATO UFFICIALE N. 169/L
DEL 27 GENNAIO 2014**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

169/320

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 110/A della F.I.G.C., pubblicato in data 24 Gennaio 2014:
Comunicato Ufficiale n. 110/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE GARE VALEVOLI PER LE ULTIME 2 GIORNATE E PER I PLAY OFF 1° E 2° TURNO DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI PROFESSIONISTI SERIE A E B 2013/2014; PER LE ULTIME 2 GIORNATE, PER I SEDICESIMI E GLI OTTAVI DI FINALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI ALLIEVI PROFESSIONISTI I^A E II^A DIVISIONE E GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI 2013/2014; PER LE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI E/O PURO SETTORE GIOVANILE 2013/2014

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che, in considerazione delle particolari esigenze delle manifestazioni, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per le gare valevoli per le ultime 2 giornate e per i play off 1° e 2° turno del Campionato Nazionale Allievi Professionisti Serie A e B 2013/2014; per le ultime 2 giornate, per i sedicesimi e gli ottavi di finale dei Campionati Nazionali Allievi Professionisti I^A e II^A Divisione e Giovanissimi Professionisti 2013/2014; per le fasi eliminatorie nazionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o puro Settore Giovanile 2013/2014;
- ritenuto che la necessità di una rapidità temporale impone l'emanazione di un particolare provvedimento di abbreviazione dei termini connessi alla disputa delle gare di dette fasi;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

169/321

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Publicato in Firenze il 27 Gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE
Rag. Mario Macalli